

**Da:** Gavino Minutti [gavino.minutti@gmail.com]  
**Inviato:** mercoledì 26 luglio 2017 17.45  
**A:** 2comm.cultura@consregsardegna.it; pzedda@tiscali.it  
**Oggetto:** Osservazione Testo proposta di legge lingua sarda  
**Allegati:** All.1\_Lettera\_Accom.pdf; ATT00004.htm; All.2\_Note\_ling\_gallurese.pdf; ATT00007.htm; All.3\_testo\_emendato.pdf; ATT00010.htm

Gentile Referendario Consiliare,  
On. Paolo Zedda,

a nome e per conto della Consulta Intercomunale Gallura (Istituto di ricerca sulla lingua e cultura gallurese), si trasmettono in allegato, le Osservazioni al "Testo di Legge unificato sulla Lingua sarda - Proposte di legge 167, 228 e 364".

Si coglie occasione per porgere i nostri migliori saluti.

Dr. Gavino Minutti  
Direttore Segretario della Consulta Intercomunale Gallura



# Consulta Intercomunale Gallura

sede: 07021 Arzachena, via P. Dettori 52/A

<http://www.consultaintercomunalegallura.net>; [info@consultaintercomunalegallura.it](mailto:info@consultaintercomunalegallura.it)

Contatti: Gavino Minutti 347.3610575 – [gavino.minutti@gmail.com](mailto:gavino.minutti@gmail.com); Pierantonio Bardanzellu 338.6076971 – [pierobardanzellu@libero.it](mailto:pierobardanzellu@libero.it)

## **ALLEGATO 1**

Spett.le

II COMMISSIONE - Lavoro, cultura e  
formazione professionale

Alla c.a. del *Referendario consiliare*  
Al *Segretario della Commissione Cultura*  
[2comm.cultura@consregsardegna.it](mailto:2comm.cultura@consregsardegna.it)

**CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA**

Arzachena, lì 25/07/2017 - Prot. 97

Oggetto: OSSERVAZIONI alla “Bozza del Testo Unificato” sulla LINGUA SARDA - proposte di Legge  
n. 167 – n. 228 – n. 36°.

Con la presente (all.1), si trasmette la proposta di testo emendato (all.3) riferito alla “Bozza” di cui all’oggetto. Tale testo è il frutto di partecipati incontri e dibattiti tra i componenti la Consulta Intercomunale Gallura (Istituto di ricerca sulla lingua e cultura gallurese) e diversi organismi e associazioni culturali del territorio. Si allega inoltre la nota (All.2) con alcune considerazioni in merito alla Lingua sarda della Sardegna settentrionale (Gallurese e Sassarese).

Con la presente si chiede altresì alla Spett.le sotto commissione di valutare l’opportunità di procrastinare a settembre l’esitazione del testo che andrà in Commissione in modo da consentire alla Consulta Intercomunale Gallura e agli altri soggetti dell’area linguistica gallurese un ulteriore approfondimento del testo e un maggiore coinvolgimento alla discussione delle istituzioni territoriali.

Cogliamo l’occasione per porgere i nostri migliori saluti.

F.to  
Il Presidente  
(Pierantonio Bardanzellu)

F.to  
Il Direttore Segretario  
(Gavino Minutti)



# Consulta Intercomunale Gallura

sede: 07021 Arzachena, via P. Dettori 52/A

<http://www.consultaintercomunalegallura.net>; [info@consultaintercomunalegallura.it](mailto:info@consultaintercomunalegallura.it)

Contatti: Gavino Minutti 347.3610575 – [gavino.minutti@gmail.com](mailto:gavino.minutti@gmail.com); Pierantonio Bardanzellu 338.6076971 – [pierobardanzellu@libero.it](mailto:pierobardanzellu@libero.it)

## ALLEGATO 2

Alla c.a. del *Referendario consiliare*  
Al *Segretario della Commissione Cultura*  
[2comm.cultura@consreg Sardegna.it](mailto:2comm.cultura@consreg Sardegna.it)

CONSIGLIO REGIONALE DELLA  
SARDEGNA

Loro Sedi

### OSSERVAZIONI

alla “bozza del Testo Unificato” sulla LINGUA SARDA - proposte di Legge n. 167 – n. 228 – n. 36A

---

#### Note sulla BOZZA

Pur se considerata interessante, la “Bozza” del testo unificato in difesa e per l'uso della Lingua Sarda, con pari dignità della lingua italiana e delle altre lingue utilizzate nell'Unione Europea, presenta non pochi elementi di criticità, disseminati nei diversi articoli che ne caratterizzano l'impronta. Per tale ragione, a corredo della nostra rilevanza sul senso storico e linguistico da attribuire al Gallurese, accludiamo alla presente la “rivisitazione della Bozza” tenendo in seria considerazione il fatto che, di diritto e di fatto, non si possa affermare - o semplicemente sostenere - che esista una LINGUA SARDA, come indicato al comma 2 dell'art.1 (principi e finalità), bensì che si debba parlare e sostenere, come dato oggettivamente comprovato, che la Sardegna si avvale di LINGUE SARDE, ossia di una “pluralità linguistica” di pari valore e importanza, tutte radicate in particolari territori dell'isola, ben definiti e identificabili in chiave geo-antropologica.

Questa diversa dicitura, da LINGUA SARDA in LINGUE SARDE, comporta la modifica di tutti gli articoli in cui compare l'indicazione “Lingua Sarda” inserendo al suo posto la più corretta espressione di “Lingue sarde”. E questo nel rispetto dell'identità linguistica di tutti i sardi. La non accettazione di tale modifica non solo produce un impoverimento culturale, con gravi ripercussioni sull'espressività di ciascuno di noi, ma crea situazioni di sudditanza linguistica e, per molti aspetti, la perdita della propria impronta socio-culturale; un modo di essere e sentirsi cittadino in cui ciascun Sardo riconosce a sé stesso e agli altri, sentendosi “uguale nella diversità” in quanto Sardo-Logudorese, Sardo-Campidanese, Sardo-Gallurese e via dicendo.

La pari dignità, oltre alla rilevanza civile e politica che riveste, assume un valore assoluto in ciascun nativo della Regione Sardegna per il semplice fatto di essere nato e vivere in quest'isola (senza escludere con questa dicitura chi è stato costretto o ha scelto di vivere altrove - per motivi vari - e i figli dei nostri emigrati). La “pari dignità”, inoltre, pretende l'esplicita rinuncia alla divisione delle nostre lingue territoriali in LINGUE DELLA MINORANZE STORICHE e LINGUE PROPRIE DELLA SARDEGNA, di cui al 1 comma dell'art. 2 (Oggetto e ambito di applicazione) e al primo comma dell'art. 2, punto “a” e “b” (Definizioni). La ripartizione contenuta nei commi degli articoli citati non solo è artificiosa ma anche antistorica e distratta. Tutte le lingue parlate in Sardegna hanno pari dignità, tanto per il fatto di essere state, da sempre, strumento di comunicazione tra persone residenti nello stesso territorio linguistico, quanto perché ciascuna di queste lingue affonda le proprie radici nella storia dell'umanità sarda e dei popoli entrati in contatto con la

Sardegna. Nessuna lingua parlata nei 5 Continenti è autoctona. Tutte sono intrecciate tra loro, a seconda dei contatti stabiliti con altri Clan, tribù o Popoli della Terra. Lo stesso dicasi per le LINGUE SARDE. Queste, riferendoci alle contemporanee, che lo si voglia o meno, sono tutte figlie della stessa lingua madre (il latino) che, a sua volta, è debitrice delle parlate a lei contemporanee e precedenti, ossia l'Etrusco, il Fenicio-Punico, il Greco e via dicendo...

Osservando la storia di una lingua contemporanea, non importa quale, è facile comprendere come, antropologicamente, la sua affermazione, in un dato territorio, e la sua evoluzione, sia il frutto lento e inarrestabile della dinamicità di tutto un popolo (non importa quanto numeroso o esteso nel territorio) che ha modellato la propria parlata attraverso i millenni, forgiando nello stesso tempo la propria cultura, le proprie tradizioni, la propria civiltà. Ciascuno di questi popoli del mondo, incluse le popolazioni sarde, anche se soggetto al controllo di un esercito occupante, non ha mai tralasciato di usare il proprio idioma. Si è piegato alla cultura dominante, ne ha assimilato alcuni aspetti - anche in ambito linguistico - ma non ha mai rinunciato alla propria essenza verbale. L'affermazione del "volgare", dopo la caduta dell'Impero Romano d'Occidente, quindi, non può essere considerata come avvenimento improvviso o casuale, bensì come un normale e semplice sviluppo di ciò che già era coesistente al latino... un naturale processo linguistico favorito dall'assenza del controllo e dell'obbligo verbale imposto dal dominatore di turno.

Quest'ultima osservazione mette in evidenza un altro elemento correttivo da inserire della presente "Bozza", ossia la necessità che L'AGENZIA LINGUISTICA contenga al proprio interno dei DISTRETTI LINGUISTICI pertinenti le "parlate sarde" cui affidare gli SPORTELLI LINGUISTICI, per evitare sopraffazioni culturali o ingerenze fonetico-semantiche fuori luogo. Un "Dipartimento" per ogni lingua ufficiale della nostra Isola. Senza questa articolazione dell'Agenzia Linguistica si rischia di trovarsi nella condizione di "imporre" (da parte della Regione Sardegna) e di "sentirsi imporre" (come cittadini residenti in territori differenti) una lingua non propria... ancora una verbalità decisa da un "centro dominante", in perenne ripetizione della storia passata. E questa volta in una condizione più umiliante: non si tratta della lingua utilizzata dall'invasore di turno, bensì della lingua pensata e voluta da un "Gruppo di Sardi" che intendono dominare (linguisticamente) tutti gli altri Sardi. Ogni altro commento è fuori luogo.

Nella società della conoscenza e della rete, come quella attuale, riteniamo sia davvero grave la distrazione da parte del legislatore regionale l'omettere ogni cenno e riferimento per quanto riguarda i processi di digitalizzazione e informatizzazione connesse alle lingue sarde. Esistono già interfacce sui alcuni social e sul massimo motore di ricerca (Google) in lingua sarda, come peraltro qualcosa di simile nella messaggistica e qualche traduttore automatico. Applicazioni tutte frutto di ricerche attivate da aziende private. Riteniamo che la legge in esame, non potrà non tenere conto dello sviluppo e dell'implementazione di questi strumenti, vitali per la crescita e l'apprendimento anche delle lingue. Il sostegno della legge alla diffusione e attivazione di questi strumenti ad ogni livello dev'essere massima, come significativa dev'essere altresì la dotazione di adeguate risorse umane, culturali e finanziarie per lo sviluppo di questi strumenti, fondamentali per la divulgazione in rete della cultura e delle lingue sarde.

#### Note sulla LINGUA GALLURESE

Nella Sardegna settentrionale, com'è noto, si distinguono cinque diverse espressioni **della stessa lingua**. Trattasi di un'area linguistica che conta una popolazione residente di circa 330.000 abitanti (oltre il 20% della popolazione dell'intera Sardegna). Ciascuna di queste espressioni linguistiche, la cui estensione varia a seconda della sua espansione nel territorio, presenta analogie e differenze di straordinario interesse, con una serie di intrecci e suoni che rendono difficile individuare con chiarezza la linea di confine. In ogni caso, questa forma di stretta parentela semantica e di affinità fonetica non impedisce di riconoscere, con precisione, gli spazi linguistici del Gallurese puro dalle sue diverse modalità semantico-fonetiche.

1- Il "Gallurese standard" si trova nel circondario di Tempio Pausania, ossia nell'ampio territorio dell'antico comune di questa città che spazia dalle campagne di Oviddè (San Teodoro e Budoni) fino al litorale di Palau, per poi risalire a Luogosanto e ripiegare verso Aglientu e quindi ricongiungersi, quasi per linea retta, con la città di Tempio Pausania (fanno eccezione, in questo quadro territoriale, la zona pertinente il comune della città di Olbia che da sempre, è stata

caratterizzata come spazio bilingue: gallurese e logudorese, e il comune di Luras, essendo questo un'isola linguistica a sé.

2- Il “Gallurese Aggese”, vale a dire la diversità più significativa della lingua gallurese che si trova nell'area del comune di Aggius e comprende, oltre al territorio comunale oggi di sua pertinenza, anche i territori dei comuni (sue ex frazioni) che hanno avuto riconosciuta la loro autonomia amministrativa nella seconda metà del XX secolo, ed esattamente: Trinità d'Agultu e Vignola, Badesi e Vidda 'eccia (Viddalba), incluse tutte le frazioni di pertinenza.

3- Il “Gallurese urbano”, ossia il gallurese parlato in alcuni paesi, la cui specificità non varca i confini del proprio territorio, come “L'isulanu”, di La Maddalena e “lu Lungunesu”, di Santa Teresa Gallura” che, in diversa misura, costituiscono la linea di congiunzione con la lingua della Corsica meridionale, soprattutto con il centro di Bonifacio.

Questa particolarità linguistica include anche il territorio di Calangianus (lu Caragnanesu) e quello di Bortigiadas (lu Bultiggjatesu), anche se quest'ultima parlata, per alcuni aspetti risente dell'influenza dell'Aggese.

4- Il “Gallurese di confine”, ossia della zona mediana che lungo il litorale dell'Anglona, che separa la Gallura dal territorio di Sassari e Sorso, in modo particolare la parlata dei comuni di Erula (vera e propria enclave linguistica all'interno dell'ex territorio di Perfugas e a confine con il Logudoro), di Santa Maria Coghinas (influenza bortigiadese), di Valledoria (influenza aggese e sedinese), di Sedini e Castelsardo.

5- Il “Sassarese”, che dalla città (per diversi anni bilingue) si irradia nel territorio inglobando nella sua influenza tanto la parlata di Stintino e Porto Torres, quanto quella di Sorso. L'espressione del “Sassarese”, per diversi aspetti attigua a quella del “Gallurese di Aggius”, si distingue dalle altre parlate galluresi soprattutto per la sua caratteristica fonetica, di difficile imitazione, se non nativi della zona.

La ragione per cui la “parlata di Sassari” viene indicata come “quinta zona” non è frutto di un campanilismo fuori luogo, bensì dal fatto che non pochi documenti storici attestano l'uso in città di una parlata diversa da quella ufficiale o di Stato. È sufficiente ricordare quanto, nel 1549, scrisse Sigismondo Arquer, nel capitolo sesto della sua “*Sardiniae brevis historia et descriptio*”, per cogliere il clima linguistico di quel periodo e, per conseguenza, la ragione ultima del collocamento nella quinta fascia del Sassarese. Arquer, dopo aver constatato che nell'isola si parlavano lingue diverse, a seconda dei dominatori di turno, conclude dicendo che fondamentalmente “Nell'isola sono due le lingue principali: una è usata nelle città, l'altra fuori di esse. I cittadini, infatti, parlano quasi tutti la lingua del potere costituito (ispanica, o aragonese o catalana), gli altri mantengono la propria lingua materna (Campidanese, Logudorese, Gallurese...), ossia il vernacolo locale. Tutto questo diviene utile anche per affermare che la ripartizione delle parlate del nord-nord-est della Sardegna in “Sassarese” e “Gallurese” **è arbitraria e antistorica**. Al di là delle differenze espressive che caratterizzano questa lingua, come tra l'altro avviene per la parlata della lingua italiana da regione a regione, il GALLURESE è una LINGUA UNICA, anche se utilizzata con diverse modalità fonetiche, differenze più pertinenti la variante ambientale e i modelli socio-culturali che sono propri della “cussorgia” di riferimento che alla (presunta) diversità linguistica. La stessa cosa che si osserva per la Lingua Toscana parlata a Firenze o a Pisa.

Arzachena, lì 25 luglio 2017

F.to  
Il Presidente  
(Pierantonio Bardanzellu)

F.to  
Il Direttore Segretario  
(Gavino Minutti)

## Art. 1

### Principi e finalità

1. La Regione assume l'identità del popolo sardo come bene primario e individua nella sua affermazione il presupposto di ogni azione mirata a favorirne il progresso personale e sociale.
2. La Regione riconosce alle lingue sarde pari dignità rispetto alla lingua italiana.
3. La cultura e le arti proprie della Sardegna costituiscono parte del patrimonio immateriale della Regione che adotta ogni misura utile alla loro salvaguardia.
4. La presente legge persegue l'obiettivo di favorire la crescita e la diffusione delle lingue, della cultura e delle arti proprie della Sardegna attraverso l'adozione di una politica di salvaguardia e sviluppo dell'identità. A tal fine:  
incoraggia e sostiene le iniziative pubbliche e private volte alla crescita dell'uso orale e scritto delle lingue sarde;  
b) promuove l'educazione linguistica e la formazione scolastica prevedendo l'uso e l'insegnamento delle lingue sarde nel rispetto della normativa vigente;  
sostiene l'insegnamento della storia e della letteratura della Sardegna;  
tutela e promuove le arti proprie della Sardegna, ne assicura la libera di espressione e la diffusione nella società;  
adotta norme ortografiche di riferimento delle lingue sarde e norme linguistiche per l'utilizzo istituzionale.
- 5) La Regione impronta la propria politica di promozione delle lingue, delle culture e delle arti proprie ai principi di trasparenza, etica pubblica, partecipazione democratica, programmazione degli interventi, razionalizzazione, efficacia e efficienza.

## Art. 2

### Oggetto e ambito di applicazione

La presente legge disciplina le competenze della Regione in materia di tutela, valorizzazione, promozione e diffusione delle lingue sarde anche in attuazione delle funzioni trasferite alla Regione dal decreto legislativo n. 16 del 2016.

La presente legge è adottata nel rispetto della Costituzione, della legge costituzionale n. 3 del 1948 (Statuto Speciale per la Sardegna), dei principi stabiliti dalla legislazione statale e in armonia con i principi generali in materia di tutela delle minoranze linguistiche definiti dalle istituzioni europee e dagli organismi internazionali.

L'ambito di applicazione delle misure a favore delle lingue sarde, previste dalla presente legge, è individuato secondo le modalità previste dall'articolo 3, della legge 13 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche).

## Art.3

### Definizioni

Ai fini della presente legge, s'intende per "lingue sarde":

il campidanese,  
il logudorese nuorese  
il sassarese,  
il gallurese,  
l'isulanu dell'arcipelago di La Maddalena.  
il catalano di Alghero,  
il tabarchino delle isole sulcitane,

Per "norme ortografiche" le regole, convenzionalmente definite, attraverso cui i suoni delle lingue sarde vengono riprodotti graficamente;

per "norme linguistiche" le regole sintattiche, morfologiche e lessicali che definiscono i modelli delle lingue sarde;

per "linguaggi poetici musicali delle tradizioni sarde" le espressioni artistiche, specifiche della cultura sarda nei suoi diversi modelli territoriali.

## Art.4

### Compiti della Regione

Per il perseguimento delle finalità previste dalla presente legge la Regione adotta una specifica politica di sostegno e sviluppo delle lingue e delle arti proprie e per la promozione dell'insegnamento della storia, della letteratura e di altre discipline riferite alla cultura della Sardegna. In particolare:

definisce gli indirizzi, programma gli interventi ne garantisce l'attuazione;

realizza il monitoraggio periodico e la valutazione dei risultati conseguiti e degli effetti prodotti dalle politiche

promuove e partecipa ad un sistema stabile di relazioni istituzionali e culturali con le altre minoranze linguistiche o espressioni artistiche in ambito nazionale ed internazionale.

La Regione, in relazione al trasferimento dallo Stato delle funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella Regione, disciplina, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 16 del 2016, l'esercizio delle funzioni amministrative connesse all'attuazione delle disposizioni previste dagli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999 e, nell'ambito della potestà ripartita in materia di istruzione, l'esercizio delle funzioni di coordinamento dei compiti attribuiti alle istituzioni scolastiche in materia di insegnamento delle lingue sarde.

#### Art. 5

##### Rapporti con le autonomie locali

In attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 16 del 2016, la Regione assicura, nei territori delimitati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, la presenza di personale che sia in grado di rispondere alle richieste del pubblico usando la lingua sarda del territorio. Essa, inoltre, al fine di consentire l'effettivo esercizio dei diritti delle minoranze assicura a livello territoriale il supporto necessario per:

garantire ai componenti dei consigli comunali e degli altri organi (elettivi) a struttura collegiale la possibilità di usare, nell'attività istituzionale, la lingua propria del territorio e garantire, contestualmente, a chi dichiara di non conoscere la lingua delle minoranze, l'immediata traduzione in lingua italiana;

la formazione del personale in servizio presso le pubbliche amministrazioni locali al fine di migliorare la conoscenza e l'uso orale e scritto delle lingue delle minoranze, anche per il conseguimento della certificazione linguistica di cui all'articolo 26;

l'utilizzo delle lingue sarde nella comunicazione istituzionale, compresi i siti web in forma plurilingue;

la ricerca, individuazione e ripristino dei toponimi nelle lingue sarde e l'adozione degli stessi, in aggiunta ai toponimi ufficiali, conformi alle tradizioni e agli usi locali e l'installazione della relativa segnaletica verticale bilingue.

La Regione assicura lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2 con le modalità previste dall'articolo 12. Per le medesime finalità e nell'ambito dei finanziamenti di cui all'articolo 5, comma 7, le autonomie locali e i soggetti di cui all'articolo 28, possono presentare alla Regione progetti volti a garantire a livello territoriale ulteriori livelli di tutela, valorizzazione, promozione e diffusione delle lingue e delle arti proprie. I criteri e le modalità di erogazione dei finanziamenti sono definiti dalla Giunta regionale con propria deliberazione che viene approvata previo parere della commissione consiliare competente per materia che si esprime entro venti giorni, decorso tale termine si prescinde dal parere.

Le autonomie locali possono collaborare, anche attraverso convenzioni, con altre pubbliche amministrazioni presenti nel proprio territorio per incrementare l'utilizzo delle lingue sarde in ambito pubblico.

Esse adeguano i propri statuti e regolamenti ai principi contenuti nella legge n. 482 del 1999 e alla presente legge.

#### Art. 6

##### Programmazione regionale degli interventi

La Giunta regionale, nell'ambito delle strategie e degli obiettivi generali delineati dal Programma Regionale di Sviluppo, approva, per la durata della legislatura, il Piano generale per la tutela, valorizzazione, promozione e diffusione delle lingue della Sardegna e per la promozione dell'insegnamento della storia, della letteratura e di altre discipline riferite alla cultura della Sardegna.

Il Piano è approvato, entro sessanta giorni dall'adozione del Programma Regionale di Sviluppo, dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente per materia. Esso definisce la politica linguistica secondo una logica integrata con le altre politiche regionali. Esso contiene le priorità, gli obiettivi generali, le modalità di attuazione, i risultati attesi e le modalità di valutazione per ciascun ambito di intervento.

Con cadenza annuale, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della manovra di bilancio regionale, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia, adotta un Programma di spesa per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge e individua criteri e modalità per la loro attuazione.

Le deliberazioni della Giunta regionale di cui al presente articolo sono adottate previo parere della commissione consiliare competente per materia che si esprime entro venti giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere.

Gli interventi per i quali la presente legge prevede dei finanziamenti a carico del bilancio regionale sono ricompresi nel Programma di cui al comma 3. La concessione dei contributi è subordinata all'utilizzo delle norme ortografiche di riferimento di cui all'articolo 9.

Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 16 del 2016, lo Stato trasferisce annualmente alla Regione una specifica assegnazione finanziaria per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui agli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999. Nel Programma di spesa annuale di cui al comma 3 è disciplinata la modalità di utilizzo delle suddette risorse e, qualora necessario a garantire lo svolgimento delle attività previste dalla presente legge a garanzia dei diritti linguistici delle minoranze, l'integrazione delle risorse statali trasferite, con risorse del bilancio regionale.

Ai fini dell'adozione degli atti di cui al presente articolo la Regione promuove con cadenza biennale un'indagine finalizzata a rilevare la consistenza numerica e la situazione sociolinguistica delle lingue e lo stato delle arti proprie.

#### Art. 7

##### Partecipazione pubblica

La Regione promuove il confronto e la partecipazione quali metodi per la definizione della politica linguistica regionale.

A tale fine organizza, ogni anno, la Conferenza sulle lingue sarde, di seguito denominata Conferenza, quale strumento di impulso, iniziativa e partecipazione istituzionale e popolare alla definizione delle linee di indirizzo delle politiche e alla valutazione dei risultati conseguiti.

La Conferenza è presieduta dall'Assessore competente per materia, o da un suo delegato, che la convoca, ed è aperta ai soggetti istituzionali, esperti e operatori del settore.

L'organizzazione è curata dall'Agenzia, di cui all'articolo 10 della presente legge, che svolge i relativi compiti di segreteria e provvede alla pubblicazione e divulgazione delle risultanze dei lavori che sono trasmesse, per conoscenza, anche al Consiglio regionale.

La Giunta regionale può deliberare di sottoporre a consultazione pubblica le proposte di atti normativi e amministrativi in materia di tutela, valorizzazione, promozione e diffusione delle lingue e delle arti proprie. La partecipazione dei soggetti interessati alla formulazione di osservazioni è assicurata per via telematica.

La Regione, può, inoltre, prevedere l'utilizzo di strumenti demoscopici per acquisire l'opinione dei cittadini in merito a proposte o argomenti di particolare rilievo in materia di tutela delle lingue e delle arti proprie.

#### Art. 8

##### Relazioni con altre minoranze linguistiche

La Regione promuove e partecipa a un sistema stabile di relazioni, in ambito nazionale e internazionale, con altre comunità caratterizzate per la presenza di minoranze linguistiche.

A tal fine provvede alla conclusione di accordi, anche di carattere transnazionale, finalizzati alla collaborazione per il conseguimento di obiettivi comuni, allo scambio e alla condivisione delle conoscenze ed esperienze maturate nell'attuazione delle politiche a favore della tutela delle minoranze linguistiche e delle arti proprie.

#### Art. 9

##### Norme ortografiche e linguistiche di riferimento

La Regione promuove i modelli delle lingue sarde, a tal fine la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia, adotta, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una deliberazione con la quale definisce le norme ortografiche di riferimento delle lingue sarde. Nella medesima delibera sono definite, inoltre, limitatamente alla scrittura, norme linguistiche di riferimento per l'utilizzo nella comunicazione istituzionale e per la redazione degli atti e documenti in uscita dal sistema Regione, secondo le modalità previste dall'articolo 18, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo in lingua italiana. La deliberazione è approvata previo parere della commissione consiliare competente per materia che si esprime entro venti giorni, decorso tale termine si prescinde dal parere.

#### Art. 10

##### Agenzia Sarda per le Lingue

È istituita l'Agenzia Sarda per le Lingue (ASLI), articolata per Distretti linguistici territoriali, quale strumento tecnico e operativo della Regione finalizzato all'attuazione e al coordinamento delle politiche linguistiche.

L'Agenzia è dotata di personalità giuridica, autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria patrimoniale e contabile.

Essa svolge la propria attività in conformità agli indirizzi e alla programmazione regionale di cui all'articolo 6 ed è sottoposta ai poteri di controllo, indirizzo, vigilanza previsti dalla legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali).

L'assessore competente per materia assegna all'Agenzia, con proprio decreto, sulla base del Programma di spesa di cui all'articolo 6, comma 3, un Programma operativo annuale nel quale vengono definiti gli obiettivi annuali, le risorse disponibili e le modalità di verifica del raggiungimento dei risultati.

L'Agenzia assicura l'attuazione degli interventi in materia di politiche linguistiche previsti dalla presente legge e ogni altro compito, in materia, ad essa attribuito dalla Giunta regionale. In particolare:

svolge compiti di consulenza, studio e ricerca, anche con riferimento all'utilizzo delle forme ortografiche o linguistiche di riferimento, nei confronti delle amministrazioni pubbliche locali e del sistema Regione e, se richiesto, di altri soggetti pubblici o privati;

gestisce i procedimenti amministrativi relativi all'attuazione degli obblighi previsti dalla legge n. 482 del 1999;

sovrintende al funzionamento della Rete degli sportelli linguistici;



svolge una funzione di assistenza in ambito scolastico e di formazione dei docenti relativamente all'insegnamento delle lingue sarde secondo le modalità previste nel protocollo di cui all'articolo 22, comma 4;  
assicura la tenuta del Registro regionale dei docenti delle lingue sarde;  
realizza e gestisce un sito web plurilingue per assicurare, in sintonia con i Distretti, la più ampia comunicazione e diffusione delle iniziative linguistiche;  
provvede, in collaborazione con le autonomie locali, alla ricognizione e catalogazione del patrimonio toponomastico storico e alla predisposizione e divulgazione dell'atlante toponomastico della Sardegna;  
attiva forme di collaborazione con altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione delle politiche linguistiche e nella promozione delle arti proprie;  
promuove scambi e collaborazioni anche di carattere transazionale con altri gruppi linguistici.

All'Agenzia si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale 3 maggio 1995, n. 11 (Norme in materia di scadenza, proroga, decadenza degli organi amministrativi della Regione Sardegna, in materia di società partecipate dalla Regione e di rappresentanti della Regione) e dalla legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale).

#### Art. 11

##### Statuto, struttura organizzativa e personale dell'Agenzia

L'Agenzia, nella sua ripartizione per Distretti, è disciplinata dalla presente legge, dalla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) e successive modificazioni e integrazioni e dal proprio statuto.

Lo statuto è approvato, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente per materia e previo parere della commissione consiliare competente. Il parere è espresso entro venti giorni, decorsi i quali se ne prescinde.

Esso disciplina l'ordinamento, la ripartizione per Distretti, le modalità di funzionamento, la sede e il patrimonio dell'Agenzia, inoltre, ne specifica i compiti e ne definisce la struttura organizzativa con particolare riguardo al numero e alla delimitazione territoriale degli sportelli linguistici di cui all'articolo 12.

La dotazione organica dell'Agenzia è approvata dalla Giunta regionale secondo le modalità previste dall'articolo 16 della legge regionale n. 31 del 1998. In sede di prima applicazione, la dotazione organica del personale dell'Agenzia è determinata nella misura massima di 20 unità.

Il personale dell'Agenzia è individuato preliminarmente mediante le procedure di mobilità previste dagli articoli 38 bis, 39 e 40 della legge regionale n. 31 del 1998, previa verifica della professionalità posseduta con riferimento agli ambiti di attività dell'Agenzia e, in particolare, al possesso della conoscenza della lingua sarda del territorio in cui opera.

Qualora, a seguito dell'espletamento delle procedure di cui al comma 5, risultino posti vacanti, questi sono coperti mediante concorsi pubblici, per titoli ed esami, finalizzati all'acquisizione di personale in possesso di adeguata professionalità, con specifico riferimento alla conoscenza della lingua sarda riguardante il territorio di competenza e che prevedono la valorizzazione, con apposito punteggio, delle esperienze e competenze maturate nelle materie di competenza dell'Agenzia, in sintonia con i Distretti.

Al personale dell'Agenzia si applicano le disposizioni della legge regionale n. 31 del 1998, nonché, i contratti collettivi di lavoro dei dipendenti e dei dirigenti dell'amministrazione regionale degli enti e delle agenzie regionali.

#### Art. 12

##### Rete degli sportelli linguistici

L'Agenzia per la realizzazione delle finalità previste dalla presente legge garantisce in maniera uniforme sul territorio regionale, come indicato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, l'effettivo esercizio dei diritti delle lingue sarde attraverso la creazione di una Rete di sportelli linguistici costituita dall'Agenzia regionale, dai Distretti e da non meno di 10 sportelli linguistici territoriali che offrano i servizi previsti.

La Rete degli sportelli linguistici svolge, tra gli altri, i seguenti compiti:

servizio di traduzione scritto e orale delle lingue sarde negli uffici pubblici (delle istanze del pubblico), (in attuazione a quanto dispone l'articolo 9 della legge n. 482 del 1999), e dell'attività degli organi collegiali (ai sensi dell'articolo 7 della citata legge n. 482 del 1999);

supporto alla comunicazione istituzionale delle autonomie locali e delle amministrazioni del sistema Regione anche attraverso la creazione di siti web tradotti anche nelle lingue sarde;

attività di formazione a favore degli operatori delle pubbliche amministrazioni locali anche al fine del conseguimento della certificazione linguistica di cui all'articolo 26;

attività di assistenza in ambito scolastico e di formazione dei docenti;

sensibilizzazione e animazione territoriale;

assistenza e consulenza a favore di soggetti pubblici e privati

L'Agenzia regionale svolge, inoltre, i seguenti compiti:

coordinamento, supporto e monitoraggio dell'attività degli sportelli linguistici territoriali;

promozione di incontri periodici di formazione e aggiornamento per il personale preposto agli sportelli linguistici e per il personale del sistema Regione.

Agli sportelli è preposto personale in possesso di un'adeguata professionalità e di una conoscenza orale e scritta delle lingue sarde corrispondente almeno al livello C1 certificato secondo le modalità previste dalla presente legge.

L'Agenzia definisce con le autonomie locali, attraverso apposite convenzioni, la sede, i rapporti e le modalità con le quali gli sportelli territoriali integrano i propri compiti con le attività delle amministrazioni locali.

Gli sportelli linguistici sono organizzati in modo da garantire l'informatizzazione dei servizi, la fruibilità dei dati e la conformità alle disposizioni previste dal Codice dell'amministrazione digitale.

#### Art.13

##### Organi dell'agenzia

1. Sono organi dell'agenzia:

il direttore generale;

il comitato tecnico scientifico;

il revisore dei conti.

#### Art.14

##### Direttore generale

Il direttore generale è il rappresentante legale dell'Agenzia e, nei limiti stabiliti dallo statuto, ha competenza in materia amministrativa, finanziaria e di bilancio. Egli svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo ed è responsabile dell'attuazione degli atti di programmazione di cui al comma 4 dell'articolo 10. In particolare:

distribuisce le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili per l'attuazione del Programma e ne definisce le responsabilità in relazione alle competenze e agli obiettivi affidati;

conferisce gli incarichi ai dirigenti e ne coordina e valuta l'attività;

propone il Programma operativo annuale di cui all'articolo 10, comma 4;

propone l'adozione della dotazione organica e del bilancio;

adotta il Programma annuale di attività dell'Agenzia;

predispone una relazione annuale sull'attività svolta e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi assegnati, e ne dà comunicazione all'assessore competente.

Il direttore generale è scelto tra i dirigenti del sistema Regione dotati di comprovata competenza ed esperienza professionale negli ambiti di attività dell'Agenzia secondo le modalità previste dall'articolo 33 della legge regionale n. 31 del 1998. Le funzioni di direttore generale possono, altresì, essere attribuite, con procedura a evidenza pubblica, a persone estranee all'amministrazione e agli enti, ai sensi dell'articolo 29 della legge n. 31 del 1998.

Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da un contratto di diritto privato di durata non superiore a quella della legislatura che si conclude, al massimo, entro i novanta giorni successivi alla fine della stessa. In caso di vacanza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni.

Al direttore generale è attribuito lo stesso trattamento economico dei direttori generali dell'Amministrazione regionale.

L'incarico di direttore generale è incompatibile con cariche pubbliche elettive, nonché, con ogni altra attività di lavoro autonomo o subordinato e, per i dipendenti pubblici, determina il collocamento in aspettativa secondo le modalità previste dall'amministrazione di appartenenza.

#### Art. 15

##### Comitato tecnico scientifico

Il Comitato tecnico-scientifico è composto da studiosi, docenti o operatori culturali in possesso di riconosciute competenze ed esperienze nella progettazione o realizzazione di iniziative per la promozione delle lingue e delle arti proprie della Sardegna, per la loro diffusione, per il loro utilizzo in tutti gli ambiti della comunicazione e per l'insegnamento. Ne fanno parte:

direttore generale dell'Agenzia che lo presiede;

il direttore generale dell'Assessorato competente per materia;

tre esperti in pianificazione delle politiche linguistiche;

tre esperti sull'uso delle lingue nel settore dell'informazione;  
tre esperti sull'uso delle lingue nel campo teatrale e cinematografico;  
tre esperti in linguaggi poetici musicali della tradizione sarda;  
tre esperti di canto in sardo.

Il Comitato svolge un'attività di consulenza tecnico-scientifica nei diversi ambiti di intervento dell'Agenzia e supporta il direttore generale nella formulazione degli atti di programmazione di cui al comma 1 dell'articolo 14.

I componenti del Comitato sono nominati, per la durata della legislatura, con decreto dell'assessore competente in materia. A essi spetta il rimborso delle spese di viaggio previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 22 del 1987.

#### Art.16

##### Revisore dei conti

Il revisore dei conti, nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, è scelto coloro che sono iscritti al Registro dei revisori legali, dura in carica cinque anni ed esercita le funzioni previste dall'articolo 6 della legge regionale n. 14 del 1995.

Al revisore competono i compensi definiti secondo le modalità previste dall'articolo 6, comma 4 bis, della legge regionale n. 20 del 1995.

#### Art. 17

##### Entrate, bilancio di previsione e rendiconto generale

Le entrate della Agenzia sono costituite:

da un contributo annuo per il funzionamento dell'Agenzia e lo svolgimento delle attività previste dalla presente legge, da contributi derivanti da norme regionali, statali ed europee per lo svolgimento di specifiche attività; ogni altro introito.

Il bilancio di previsione e il rendiconto generale corredati del parere del revisore dei conti, sono approvati dalla Giunta regionale.

All'Agenzia si applica la normativa contabile prevista per la Regione.

#### Art. 18

##### Uso delle lingue sarde negli uffici pubblici regionali

La Regione, in attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 16 del 2016, assicura nel territorio regionale individuato secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 3, l'esercizio dei diritti delle minoranze linguistiche.

A tal fine, assicura l'uso delle lingue sarde negli uffici e nella comunicazione istituzionale delle amministrazioni del sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2 della legge regionale n. 31 del 1998.

La Regione impronta la propria comunicazione istituzionale alla forma bilingue, avvalendosi della lingua italiana e di una delle lingue sarde in vigore. A tal fine le amministrazioni del Sistema regione utilizzano la norma linguistica di riferimento di cui all'articolo 9, con pari evidenza grafica della lingua italiana, in particolare, nei seguenti casi:

stemma ufficiale e in ogni sua riproduzione finalizzata alla comunicazione interna ed esterna;

redazione degli atti e dei documenti, di particolare rilevanza, in uscita;

denominazione di tutti gli organismi e strutture organizzative del sistema Regione;

siti web e comunicazione attraverso i social network.

La Regione fornisce la consulenza per la scrittura nelle lingue sarde e sostiene finanziariamente le altre pubbliche amministrazioni, compresi i concessionari di pubblici servizi, affinché i cartelli, le insegne, i supporti visivi e ogni altra indicazione di pubblica utilità esposta al pubblico negli immobili sede di uffici e strutture operative, nei porti, aeroporti e mezzi di trasporto in genere, sia corredata di traduzione nelle lingue sarde con pari evidenza grafica rispetto alla lingua italiana.

Le modalità di attuazione dei commi 2 e 3 sono definite dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

La Regione garantisce negli organismi collegiali elettivi regionali, nella fase di discussione e in quella deliberativa, l'utilizzo delle lingue sarde, prevedendo, ove richiesto, la traduzione degli interventi e la relativa verbalizzazione. Essa assicura, contestualmente, a chi dichiara di non conoscere le lingue sarde, l'immediata traduzione in lingua italiana.

Il Consiglio regionale disciplina nel proprio regolamento le forme e le modalità di utilizzo delle lingue sarde da parte dei propri componenti.

L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono garantite a livello locale e regionale attraverso la Rete degli sportelli linguistici di cui all'articolo 12 e con le modalità di finanziamento di cui all'articolo 6, comma 6.

Al comma 6 dell'articolo 53 della legge regionale n. 31 del 1998 dopo le parole "lingua straniera sono aggiunte le seguenti "e delle lingue sarde"

## Interventi nel settore dell'informazione e dell'editoria

La Regione per conseguire le finalità previste dalla presente legge e dall'articolo 1, comma 3 bis, della legge regionale n. 22 del 1998 (e in attuazione di quanto dispone l'articolo 14 della legge n. 482 del 1999), prevede dei contributi per sostenere e incentivare l'utilizzo delle lingue e delle arti proprie nel settore dell'informazione e dell'editoria.

I destinatari dei finanziamenti sono i soggetti che operano nei seguenti settori: editoria libraria, stampa quotidiana e periodica regionale e locale, emittenti radiofoniche e televisive locali e testate giornalistiche on line. I requisiti dei beneficiari e le modalità di erogazione dei contributi sono individuati ai sensi della legge regionale n. 22 del 1998. Costituiscono oggetto di finanziamento le pubblicazioni o le produzioni nelle lingue sarde, in particolare:

la pubblicazione nei quotidiani, periodici o con modalità on line di articoli scritti nelle lingue sarde, in proporzione allo spazio ad essi riservato;

la produzione, distribuzione e diffusione di opere editoriali in formato cartaceo, informatico o multimediale redatti interamente nelle lingue sarde;

la produzione di programmi televisivi (trasmessi anche attraverso canali in streaming) o radiofonici nelle lingue sarde su tematiche di vario genere o sulle arti proprie; una quota del finanziamento è riservata alle produzioni indipendenti.

Nell'ambito degli interventi di cui al comma 2, la Regione sostiene in via prioritaria forme di aggregazione editoriale finalizzate alla realizzazione di emittenti televisive e radiofoniche dedicate in via esclusiva alla veicolare di contenuti nelle lingue sarde.

La Regione promuove e incentiva la produzione e la diffusione di programmi radiofonici e televisivi nelle lingue sarde anche attraverso la convenzione con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 22 del 1998, Nell'ambito della suddetta convenzione un terzo della programmazione è riservato ai temi dell'informazione e dell'approfondimento nelle lingue sarde.

### Art. 20

#### Interventi nel settore dell'istruzione

La Regione sostiene le istituzioni scolastiche che, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 482 del 1999, nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica, promuovono l'educazione linguistica inserendo nei programmi scolastici:

l'uso delle lingue sarde dei territori di riferimento per lo svolgimento, nell'ambito della quota d'obbligo e in orario curricolare, attività educative nelle scuole dell'infanzia e l'insegnamento delle lingue sarde e l'uso veicolare di tutte le discipline previste dal curriculum nella scuola primaria e secondaria di primo grado;

insegnamento delle lingue sarde e l'uso veicolare delle stesse nelle scuole secondarie di secondo grado nell'ambito del potenziamento dell'offerta formativa di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107.

La Regione, inoltre, sostiene le istituzioni scolastiche che, nell'ambito della quota di flessibilità riservata alle regioni e nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica, prevedano l'utilizzo delle lingue sarde per l'insegnamento della storia, della letteratura e di altre discipline riferite alla cultura della Sardegna quali: storia dell'arte, tradizioni popolari, arti proprie, Statuto e ordinamento regionale.

L'attività di insegnamento di cui ai commi 1 e 2 può essere svolta esclusivamente da docenti interni o esterni qualificati in possesso di un'adeguata conoscenza orale e scritta delle lingue sarde dei territori di riferimento, corrispondente al livello C1, certificato secondo le modalità previste dalla presente legge e iscritti al Registro di cui all'articolo 25.

La Regione, inoltre, sostiene le scuole di ogni ordine e grado che prevedano l'attivazione di specifici progetti formativi in orario extracurricolare, da svolgersi anche in forma laboratoriale con l'uso veicolare delle lingue sarde. I progetti possono essere svolti da soggetti in possesso di un'adeguata conoscenza orale delle lingue sarde corrispondente almeno al livello C1, certificato secondo le modalità previste dall'articolo 26. Le iniziative di cui al presente comma possono essere estese anche alle famiglie degli alunni.

Le istituzioni scolastiche definiscono, nell'ambito della propria autonomia, i tempi, le metodologie didattiche, i criteri di valutazione degli alunni e le modalità di impiego dei docenti relativamente agli insegnamenti di cui al presente articolo.

La scelta di avvalersi o no dell'insegnamento delle lingue sarde è esercitata (dai genitori) al momento dell'iscrizione scolastica. L'opzione espressa mantiene la sua validità per la durata dell'intero ciclo scolastico e può essere modificata all'inizio di ciascun anno scolastico.

Al fine di accrescere la consapevolezza dei benefici del plurilinguismo sulle giovani generazioni la Regione promuove la più ampia comunicazione delle opportunità previste dalla normativa vigente per l'apprendimento e consolidamento della conoscenza delle lingue delle minoranze nella scuola sarda.

### Art. 21

#### Insegnamento della storia e della letteratura

1. Nell'ambito della quota di flessibilità e nel rispetto dell'autonomia didattica, la Regione promuove l'inserimento, da parte delle istituzioni scolastiche, nell'offerta formativa, dell'insegnamento della storia, della letteratura della Sardegna e di altre discipline riferite alla cultura della Sardegna.

## Coordinamento dei compiti in materia di uso e insegnamento delle lingue sarde

In attuazione a quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 16 del 2016, nell'ambito dei principi stabiliti in materia dalla legislazione statale, il presente articolo disciplina le modalità con le quali la Regione esercita le funzioni di coordinamento dei compiti attribuiti alle istituzioni scolastiche in materia di uso delle lingue sarde nelle scuole dell'infanzia per lo svolgimento delle attività educative e di insegnamento nelle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Per le finalità di cui al comma 1 è istituito un Comitato interistituzionale permanente per l'insegnamento delle lingue sarde), denominato Laboratorio linguistico sardo, che svolge attività di indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle funzioni relative all'uso e insegnamento delle lingue sarde. Esso è composto dai seguenti soggetti (o da un loro sostituto):

assessore competente per materia che lo presiede;

direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale;

direttore generale competente in materia di istruzione dell'amministrazione regionale;

direttore generale competente in materia di lingue e culture sarde;

direttore generale dell'Agenzia;

componente designato dai Rettori delle Università degli studi della Sardegna.

Il Laboratorio linguistico, al fine di assicurare il coordinamento dei compiti assegnati alle istituzioni scolastiche e fatta salva l'autonomia delle stesse predispone, propone le Linee guida relative allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 20.

Le Linee guida sono ratificate attraverso un protocollo d'intesa sottoscritto dall'Assessore regionale competente per materia e dal direttore dell'Ufficio scolastico regionale e contengono gli indirizzi riguardanti l'organizzazione e le modalità di svolgimento delle attività di insegnamento, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

criteri di massima in base ai quali deliberare l'inserimento nei programmi scolastici in orario curricolare dell'insegnamento delle lingue sarde, con particolare riguardo ai tempi, le metodologie, la consistenza numerica delle classi, le modalità di valutazione degli alunni e di impiego dei docenti;

indirizzi per la produzione e adozione del materiale didattico;

modalità di utilizzo dei docenti iscritti al Registro di cui all'articolo 25;

modalità di scelta (dei genitori) di avvalersi o no dell'insegnamento delle lingue delle minoranze storiche;

attività di divulgazione e promozione della possibilità di avvalersi dell'insegnamento delle lingue sarde a favore dei genitori e degli studenti;

utilizzo in ambito scolastico delle norme ortografiche di riferimento;

individuazione delle modalità di verifica dell'uso e dell'insegnamento delle lingue sarde nelle istituzioni scolastiche e di valutazione della ricaduta sulle competenze degli studenti e di gradimento delle famiglie;

modalità di attribuzione e criteri di ripartizione degli incentivi a favore del personale scolastico coinvolto nelle attività didattiche e organizzative;

modalità di utilizzo, da parte delle istituzioni scolastiche, delle figure professionali di cui all'articolo 10, comma 5, lettera d), per l'attività di assistenza all'attività didattica e di formazione degli insegnanti;

attività di formazione e aggiornamento permanente dei docenti nelle lingue sarde.

5. La Regione, inoltre, può promuovere anche in relazione a singoli aspetti, la stipula di apposite intese con l'Ufficio scolastico regionale per definire tempi e modalità applicative degli interventi previsti dalla presente legge per l'uso e l'insegnamento delle lingue sarde.

### Art. 23

#### Produzione di materiale didattico

1. La Regione sostiene le iniziative editoriali finalizzate alla produzione di materiale didattico, anche in forma multimediale, elaborato secondo le indicazioni delle linee guida di cui all'articolo 22, per le attività di insegnamento di cui all'articolo 20. I contributi sono erogati a favore delle case editrici in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale n. 22 del 1998. I contributi sono concessi per la produzione originale, nelle lingue sarde, di testi didattici, la traduzione e integrazione di materiali già in uso, il doppiaggio di materiale cinematografico utile allo svolgimento delle attività educative e di insegnamento.

### Art. 24

#### Sostegno alle istituzioni scolastiche

La Regione sostiene finanziariamente, integrando i corrispondenti interventi dello Stato, le istituzioni scolastiche che, nell'ambito degli indirizzi definiti con le modalità di cui all'articolo 22, inseriscono nel piano dell'offerta formativa le attività di educazione linguistica in orario curricolare di cui all'articolo 20, commi 1 e 2.

I contributi previsti di cui al comma 1 coprono i costi relativi allo svolgimento delle attività di organizzazione, gestione, coordinamento delle attività e la formazione del personale scolastico, l'acquisto o la produzione diretta del materiale didattico.

Nelle linee guida di cui all'articolo 22 sono definite le modalità attraverso le quali prevedere misure incentivanti a favore del personale dell'istituzione scolastica.

La concessione dei contributi è subordinata alla presentazione, da parte delle istituzioni scolastiche, di un progetto che preveda la programmazione in orario curricolare per l'intero anno scolastico dell'uso e insegnamento delle lingue sarde con un'estensione di almeno tre ore settimanali nella scuola dell'infanzia e un'estensione di almeno due ore settimanali nella scuola primaria e secondaria di primo grado.

La Giunta regionale definisce con propria deliberazione i criteri per l'erogazione dei contributi tenendo conto, tra gli altri, dei seguenti criteri:

numero degli alunni che aderiscono;

numero di ore di insegnamento riservate all'utilizzo veicolare delle lingue sarde, fermo restando quanto previsto dal comma 4;

qualità dei progetti didattici, anche con riferimento all'approccio multilinguistico.

Nell'erogazione dei suddetti contributi è attribuita una premialità a favore delle istituzioni scolastiche che utilizzano insegnanti appartenenti al proprio corpo docente.

La Regione sostiene, inoltre, le istituzioni scolastiche attraverso specifici finanziamenti diretti a:

lo svolgimento dei progetti formativi di cui all'articolo 20 comma 4, dando priorità alle istituzioni scolastiche che attivano nello stesso anno della richiesta anche le attività di insegnamento in orario curricolare;

l'acquisto del materiale didattico necessario all'insegnamento delle materie di cui all'articolo 21.

La Regione mette a disposizione delle istituzioni scolastiche il personale di cui agli articoli 10, comma 5, lett. d) e 12, comma 4, per lo svolgimento di attività di assistenza e tutoraggio nell'ambito scolastico e per la formazione dei docenti coinvolti nelle attività didattiche. In alternativa, per le medesime finalità, le istituzioni scolastiche, nell'ambito dei finanziamenti previsti dal presente articolo, possono attivare delle collaborazioni con esperti esterni in possesso di un'adeguata conoscenza orale e scritta delle lingue sarde (corrispondente almeno al livello C1, certificata secondo le modalità previste dalla presente legge e) iscritte al Registro di cui all'articolo 25.

Il materiale prodotto dalle istituzioni scolastiche è reso fruibile alle altre istituzioni scolastiche attraverso l'utilizzo di piattaforme informatiche di condivisione.

#### Art. 25

##### Registro regionale dei docenti delle lingue sarde

Presso l'Agenzia è istituito il Registro regionale dei docenti delle lingue sarde, di seguito denominato Registro.

L'iscrizione al Registro è riservata a coloro che hanno i requisiti per l'insegnamento in ogni ordine e grado scolastico e sono in possesso dell'abilitazione professionale ed è subordinata al possesso della conoscenza attiva e passiva di una delle lingue sarde di livello almeno C1 secondo il QCER (Quadro Comune Europeo di Riferimento) per la conoscenza delle lingue, certificata secondo le modalità previste dalla presente legge.

#### Art. 26

##### Certificazione linguistica delle lingue sarde

La conoscenza delle lingue sarde è attestata dalla certificazione linguistica rilasciata dai soggetti pubblici e privati abilitati.

La Regione definisce, anche in accordo con l'Università degli studi della Sardegna e con l'Agenzia linguistica regionale, l'applicazione delle procedure di certificazione del QCER delle lingue sarde.

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approva una delibera nella quale sono disciplinate le modalità di conseguimento della certificazione linguistica e di compilazione dell'Elenco di cui al comma 4. Essa individua in particolare:

i livelli di competenza linguistica e le relative abilità orali e scritte;

la struttura delle prove di esame;

i criteri di valutazione sia orale che scritta per le lingue sarde;

la composizione e i requisiti dei componenti delle commissioni di valutazione;

i requisiti per il riconoscimento dell'abilitazione agli enti

Presso la Presidenza della Regione è istituito l'Elenco degli enti pubblici e privati abilitati al rilascio delle certificazioni di cui al presente articolo

La Regione promuove l'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento per conseguire la certificazione linguistica di cui al presente articolo rivolti, in particolare, al personale del sistema Regione del quale favorisce la partecipazione anche attraverso misure incentivanti

Nelle more dell'adozione del sistema di certificazione linguistica delle lingue sarde, previsto dal presente articolo, la certificazione linguistica può essere rilasciata dall'Agenzia previa valutazione di una commissione nominata a tale scopo.

#### Art. 27

##### Collaborazione con le università della Sardegna

1. La Regione promuove la collaborazione con le università di Cagliari e Sassari per lo svolgimento di attività di studio, ricerca e formazione nelle materie di cui alla presente legge attraverso la stipula di un'apposita convenzione che può prevedere i seguenti contenuti:

percorsi di formazione e aggiornamento permanente dei docenti nelle lingue sarde;

corsi universitari di lingue sarde anche finalizzati al rilascio delle certificazioni linguistiche di cui all'articolo 26;

corsi universitari specificamente dedicati alla lingua e letteratura sarda;

corsi universitari in etnomusicologia;

organizzazione di convegni, incontri di studio e seminari di carattere scientifico e divulgativo;

realizzazione di pubblicazioni di carattere scientifico;

assegnazione di premi per tesi di laurea;

realizzazione di progetti di studio e ricerca scientifica anche in collaborazione con università, accademie, scuole di studi superiori e altri centri di ricerca a livello regionale, nazionale e internazionale;

assegnazione di borse di studio di durata per la realizzazione di ricerche nelle materie disciplinate dalla presente legge.

#### Art. 28

##### Sostegno a organismi pubblici o privati

La Regione per conseguire le finalità previste dalla presente legge sostiene l'attività dei soggetti pubblici e privati che abbiano come finalità statutaria lo studio, la promozione e la trasmissione delle lingue e delle arti proprie.

A tal fine, prevede specifici finanziamenti a favore dei soggetti di cui al comma 1 riconosciuti e radicati stabilmente nel territorio regionale e che possano vantare particolari meriti nella promozione del bilinguismo e che svolgano un'attività qualificata e continuativa per la salvaguardia e la diffusione delle lingue e delle arti proprie.

#### Art. 29

##### Interventi a favore delle arti proprie

La Regione sostiene finanziariamente le iniziative volte a promuovere, tutelare e diffondere le arti proprie della Sardegna attraverso l'erogazione di specifici contributi a favore di:

gli enti locali, le pro loco, i comitati regolarmente costituiti, gli organismi del teatro e dello spettacolo per l'organizzazione di manifestazioni pubbliche o pubblici spettacoli nelle quali includano le arti proprie;

i conservatori e le scuole civiche di musica per l'attivazione di corsi per insegnamento delle arti proprie.

La Regione inoltre eroga dei contributi a favore di soggetti che in forma singola o associata promuovono le arti proprie attraverso delle attività di spettacolo che riguardino i linguaggi poetici e musicali della tradizione sarda, il canto, il teatro e il cinema veicolati nelle lingue proprie della Sardegna. In particolare:

la produzione e diffusione di materiale musicale;

la produzione di spettacoli teatrali e cinematografici originali;

il doppiaggio di materiale cinematografico non originale;

la partecipazione, sotto forma di rimborso delle spese di viaggio, a rassegne di carattere nazionale o internazionale.

La Regione promuove e sostiene, anche in collaborazione con l'ISRE e con altri soggetti pubblici e privati, l'organizzazione di un "Festival itinerante dei linguaggi poetici e musicali della Sardegna" aperto ad analoghe tradizioni presenti a livello nazionale e internazionale, da svolgersi con cadenza annuale.

Essa, inoltre, favorisce la creazione di luoghi nei quali poter svolgere attività di riproduzione, aggregazione, apprendimento e trasmissione delle competenze inerenti le arti proprie. A tal fine individua, anche d'intesa con le autonomie locali interessate, beni immobili appartenenti al proprio patrimonio disponibile da adibire a tale scopo.

#### Art. 30

##### Catalogo multimediale delle arti proprie

la Regione realizza un Catalogo multimediale delle arti proprie al fine di garantire la sistematizzazione e divulgazione del materiale audiovisivo in proprio possesso. Essa promuove, inoltre, l'attività di ricerca e di acquisizione di ulteriore materiale e dei diritti di utilizzazione e diffusione al pubblico.

La realizzazione del Catalogo è curata dall'Agenzia che ne assicura la valorizzazione e divulgazione al pubblico con il sito tematico "Sardegna Digital Library" o attraverso specifiche manifestazioni o eventi di promozione.

